

IL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 13 del 22 gennaio 2025

Oggetto: Resistenza in giudizio avverso appello nella causa 50/2016 promossa da Acque Potabili. Presa d'atto della dichiarazione di perenzione e liquidazione competenze al legale incaricato.

VISTI:

- La Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, conservata al repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali";
- l'art. 184 e l'art. 183 del d. lgs. n. 267/2000, concernenti rispettivamente la fase di impegno e la fase di liquidazione del procedimento di spesa;

PREMESSO e RICHIAMATO che:

- l'art. 141, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria per il 2001) stabiliva in capo alle Autorità d'Ambito l'obbligo di predisporre ed attuare un programma di interventi urgenti (c.d. Piano Stralcio) per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;
- la delibera CIPE n. 93 del 15 novembre 2001, disponeva l'aumento delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima complessiva del 20%, al fine di garantire il finanziamento del suddetto piano di interventi, e che tale aumento venisse riscosso dal gestore del servizio idrico integrato e da questo successivamente versato all'Autorità d'Ambito;
- le deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 6 del 26.6.2003, n. 1 dell'8 marzo 2004, n. 1 del 14 marzo 2005 e n. 4 del 22 maggio 2006, disponevano un aumento del 20% delle tariffe di fognatura e depurazione sul territorio dell'ATO Veronese da destinare al finanziamento delle opere inserite nel Piano Stralcio;

PREMESSO che:

- nei comuni di Affi e Torri del Benaco, fino al 2019, il servizio idrico integrato era gestito dalla società Acque Potabili spa e successivamente, da IRETI spa;
- con determinazione n. 88 del 12 dicembre 2012, questo Ente ha deciso di ricorrere in giudizio contro la società Acque Potabili SpA inadempiente per gli obblighi stabiliti dalla normativa sopra citata, al fine di fare valere il proprio credito e difendere i propri interessi, per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla stessa Acque Potabili Spa a titolo di incrementi tariffari ex art. 141 della legge 388/2000 per gli anni dal 2003 al 2011;
- a conclusione del procedimento di causa civile di primo grado, Acque Potabili è stata condannata con sentenza n. 1578/2015 dal Tribunale Civile di Verona al pagamento della somma di € 186.345,00; Acque Potabili, in data 22 dicembre 2015, ha depositato presso la corte d'Appello di Venezia l'atto di appello contro questo Consiglio di Bacino Veronese per la riforma della sentenza di primo grado;

RICHIAMATA la determinazione n. 34 del 2 maggio 2016, con la quale questo Ente, per tutelare i propri interessi, ha ritenuto di resistere in giudizio avverso tale atto d'Appello, affidando allo stesso Avv. Giuseppe Poggi l'incarico di assistenza legale nel procedimento avanti la Corte di Appello di Venezia, impegnando a tal fine la somma complessiva di € 13.076,64 al Bilancio dell'Ente;

DATO ATTO che successivamente, la materia del contendere alla base della causa dell'appello n. 50/2016 rg è stata inserita all'interno di un Accordo quadro (approvato giusta deliberazione di Assemblea n. 1/2019) che riguardava la materia complessiva della cessione dei contratti del servizio idrico integrato nei Comuni di Affi e Torri del Benaco, con cessione di ramo d'azienda da IRETI (nel frattempo subentrata ad Acque Potabili) ad Azienda Gardesana Servizi spa, gestore a regime del SII nell'Area del Garda giusta deliberazione di AA n. 2/2006;

DATO ATTO che, agli esiti dell'accordo transattivo raggiunto anche in merito alla causa d'appello in oggetto, le parti hanno rinunciato al giudizio di impugnazione pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia e che, in data 15 febbraio 2021, la Corte D'appello di Venezia, sezione terza, ha dichiarato estinto il giudizio nella causa n. 50/2016 r.g. promossa da Acque Potabili spa contro il Consiglio di Bacino Veronese, disponendone la cancellazione dal ruolo;

CONSIDERATO quindi concluso ogni atto inerente al giudizio di impugnazione pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia, contro la Sentenza N. 1578/2015 resa dal Tribunale di Verona e che pertanto l'incarico fiduciario, affidato all'avvocato Giuseppe Poggi, si può ritenere formalmente concluso;

VISTA la fattura n. 2 del 15.1.2025, inviata dallo studio legale POGGI, conservata al Protocollo del CdBVR Veronese al n. 123/2025, dell'importo di € 12.346,64 relativa alle spese, ai diritti e agli onorari spettanti per lo svolgimento della causa in oggetto;

VISTO il Bilancio di previsione 2024-2026 ed il relativo Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'ente, approvati con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 18 marzo 2024, assestato con deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 3 del 18 marzo 2024 e n. 5 del 10 ottobre 2024, e verificata la sussistenza degli impegni precedentemente assunti per l'incarico in parola;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del 24.12.2024, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali al 28 febbraio 2025

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che il giudizio della causa n. 50/2016 r.g. dinanzi alla Corte d'Appello, promosso da Acque Potabili spa nei confronti del Consiglio di Bacino Veronese, è stato dichiarato estinto a far data dal 15 febbraio 2021.
2. DI LIQUIDARE all'avvocato Giuseppe Poggi, del Foro di Verona, quale legale di fiducia appartenente al foro di Verona, nominato per difendere e tutelare le ragioni di questo Consiglio di Bacino, resistendo all'appello di cui al punto precedente, la somma di € 12.346,64, CPA e IVA al 22% compresi, a titolo di spese, diritti ed onorari spettanti per lo svolgimento della causa in oggetto.
3. DI IMPUTARE la suddetta somma di € 12.346,64 agli impegni n. 25/2016 e n. 26/2016 assunti al cap. 190, codice bilancio 1.02.1.03.02.11, giusta determinazione n. 34/2016.
4. DI PROCEDERE al versamento della ritenuta d'acconto sulla prestazione in oggetto, pari ad € 1.903,00 direttamente all'erario a mezzo F24 EP, liquidando al professionista la restante somma di € 10.443,64 al netto della ritenuta d'acconto.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini